



Prot. n. ~~14380~~ Ordinanza n. 68 / 2019

## I L S I N D A C O

**Vista** la richiesta acquisita agli atti al Prot. n° 14295 del 16.05.2019 con la quale la Sig.ra Aufiero Anna Elisabetta, nata a Tripoli (Libia) il 26.07.1955 e residente in Atripalda alla Via Ferrovia, 19, in qualità di Presidente dell'Associazione Green Volley Club ASD, a mezzo del professionista incaricato Ing. Malavena Gerardo, ha chiesto l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale in occasione della manifestazione temporanea di pubblico trattenimento con attività sportiva di pallavolo e spettacoli per bambini "DIVER-T9" da tenersi in Piazza Umberto I° il giorno 19 Maggio dalle ore 7:30 alle ore 17:00;

**Considerato** che per lo svolgimento della manifestazione sarà rilasciato specifico titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale Prot. nr. 8900 del 12/07/2012, come modificata, da ultimo, con l'Ordinanza Prot. n. 13264 del 22/06/2016;

**Ravvisata** la necessità, in occasione della manifestazione di consentire la deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

**Atteso** che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

**Visto** il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

**Vista** la D.G.R.C. n. 2436 del 01 agosto 2003 pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003 "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" a cura del Settore Tutela dell'ambiente della Regione Campania;

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Visto** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

**Visto** il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**Visto** il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

**Visto** il vigente Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale di Atripalda (AV) con Delibera n. 22 del 07/04/1998;

**Visto** il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

**Visto** il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

**Visto** l'art. 659 del Codice Penale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

**Ritenuto** di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di trattenimento con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazione temporanea svolta in luogo pubblico e aperto al pubblico, nella quale l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata al giorno 19 Maggio 2019 dalle ore 7:30 alle ore 17:00;

**DISPONE**



*per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti :*

di autorizzare la Sig.ra Aufiero Anna Elisabetta, meglio in premessa generalizzato, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nell'ambito della manifestazione "DIVER-T9" che si svolgerà in questa Città il giorno 19 Maggio 2019 dalle ore 7:30 alle ore 17:00 in Piazza Umberto I°.

1. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
2. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

*Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:*

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

*La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.*

***Dalla Residenza Municipale, 16 Maggio 2019***



**Il Sindaco**  
**Ing. Giuseppe Spagnuolo**